II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla realizzazione della convergenza progressiva dei risultati economici durante la prima fase dell'unione economica e monetaria

COM(89) 466 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 26 settembre 1989)

(89/C 283/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 103 e 145,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che nella riunione di Madrid del giugno 1989 il Consiglio europeo ha ribadito «la sua determinazione a realizzare progressivamente l'unione economica e monetaria prevista dall'atto unico»; ha deciso «che la prima fase della realizzazione dell'unione economica e monetaria deve situarsi nella prospettiva del compimento del mercato interno e nel contesto della coesione economica e sociale», e che «nella sua realizzazione si dovrà tener conto del parallelismo fra gli aspetti economici e monetari, rispettare il principio della sussidiarietà e prendere in considerazione la diversità delle situazioni specifiche»;

considerando che, per facilitare i progressi verso l'unione economica e monetaria, è necessario realizzare un'elevata convergenza dei risultati economici degli Stati membri attraverso una maggiore compatibilità e un più stretto coordinamento delle politiche economiche; che questo più intenso coordinamento delle politiche economiche contribuisce altresì alla realizzazione degli obiettivi comunitari, in particolare alla convergenza, ad un livello elevato, dei risultati economici nel quadro della stabilità monetaria;

considerando che il coordinamento delle politiche economiche deve fondarsi sulla concezione di un mercato aperto sia sul piano interno che sul piano esterno;

considerando che la realizzazione degli obiettivi dell'Atto unico europeo, in particolare il compimento del mercato interno, richiederà un coordinamento più efficace delle politiche, nella misura in cui intensificherà l'integrazione economica e finanziaria, rafforzerà la concorrenza ed i cambiamenti strutturali, amplificando in tal modo gli effetti oltre frontiera delle politiche economiche; che, in base all'articolo 102 A, gli Stati membri tengono conto delle esperienze acquisite nella cooperazione nell'ambito del Sistema monetario europeo (SME); che la prima fase dell'unione economica e monetaria deve costituire una valida base per l'ulteriore sviluppo e la solidità dell'unione stessa;

considerando che il rafforzamento del coordinamento deve basarsi sulla volontà politica di approfondire il consenso sull'impostazione globale della politica economica; che per compiere progressi in questo processo di coordinamento occorrono flessibilità, sussidiarietà e impegni reciproci nell'attività decisionale, nonché l'acquisizione, attraverso la prassi, di adeguate metodologie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Consiglio mette in atto una sorveglianza multilaterale volta a realizzare nella Comunità una crescita sostenuta non inflazionistica nonché un livello di occupazione elevato e il grado di convergenza economica necessario per il successo della prima fase dell'unione economica e monetaria, nella prospettiva del compimento del mercato interno e nel contesto della coesione economica e sociale. In questo contesto, il Consiglio esamina periodicamente:

— la situazione, le prospettive e le politiche economiche nella Comunità e negli Stati membri;

— la compatibilità delle politiche all'interno degli Stati membri e nell'intera Comunità;

— il contesto economico esterno e la sua interazione con l'economia della Comunità.

La sorveglianza multilaterale riguarda tutti gli aspetti della politica economica in prospettive sia a breve che a medio termine.

Articolo 2

Il Consiglio attua la sorveglianza multilaterale nell'ambito di sessioni ristrette. Esso può autorizzare il suo presidente a rendere pubblici i risultati delle sue deliberazioni.

In seguito all'acquisizione, attraverso la prassi, di metodologie adeguate, la sorveglianza multilaterale deve condurre progressivamente a politiche compatibili, grazie ad impegni reciproci assunti dagli Stati membri. In questo contesto, il Consiglio può emettere su proposta della Commissione raccomandazioni di politica economica.

Articolo 3

Il Consiglio procede alla sorveglianza multilaterale sulla base di relazioni e analisi presentate dalla Commissione, comprendenti in particolare:

— indicatori economici, riguardanti fra l'altro le politiche monetarie e di bilancio, le tendenze dell'offerta e della domanda, la dinamica dei prezzi e dei costi, l'occupazione, i mercati finanziari, gli squilibri esterni ed interni;

— relazioni periodiche sulla situazione economica, sulle prospettive e sulle politiche dei singoli Stati membri;

— una relazione annuale sulla situazione economica della Comunità con l'analisi della situazione globale dell'economia e dell'orientamento sottostante della politica economica.

I lavori del Consiglio in materia di sorveglianza multilaterale sono preparati dal comitato monetario, il cui presidente partecipa alle riunioni del Consiglio.

Articolo 4

La relazione economica annuale è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione, tenuto conto dei pareri espressi dal Parlamento europeo e dal comitato economico e sociale.

Articolo 5

La sorveglianza multilaterale verte principalmente sulle politiche macroeconomiche, microeconomiche e strutturali. Essa comprende un esame delle politiche di bilancio, nella misura del possibile antecedente la programmazione dei bilanci nazionali, e riguardante in particolare il volume e il finanziamento dei disavanzi di bilancio. La procedura di coordinamento che ne risulta deve comprendere un'analisi delle tendenze a medio termine della politica di bilancio e delle loro implicazioni per la politica economica generale. Il Comitato di politica economica é consultato ai fini dell'esercizio della sorveglianza in questo contesto.

Articolo 6

Se gli sviluppi economici potenziali o effettivi in uno o più Stati membri presentano rischi per l'economia comunitaria, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del comitato monetario, procede ad un esame della situazione economica. Tale esame può sfociare nella formulazione di raccomandazioni specifiche destinate a singoli Stati membri al fine di promuovere le necesarie correzioni della politica economica.

Articolo 7

Se eventi esterni alla Comunità rischiano di avere gravi conseguenze per l'economia comunitaria, il Consiglio si riunisce su proposta della Commissione e, previa consultazione del comitato monetario, si riunisce per prendere in considerazione l'adozione di eventuali misure. Se è interessata la politica monetaria o la politica dei cambi, viene consultato il comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea.

Articolo 8

Per migliorare la coerenza tra le politiche monetarie e le altre politiche economiche, il comitato dei governatori delle banche centrali apporta il suo sostegno all'esercizio di sorveglianza multilaterale. Il suo presidente è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio.

Articolo 9

Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono periodicamente al Consiglio europeo ed al Parlamento europeo sui risultati della sorveglianza multilaterale. I governi informano i loro parlamenti nazionali dei risultati della sorveglianza multilaterale in modo che sia possibile tener conto di tali risultati nella definizione delle politiche economiche nazionali.

Articolo 10

Il Consiglio esamina periodicamente, in base ad una relazione presentata dalla Commissione, i progressi compiuti nella sorveglianza multilaterale attraverso l'attuazione della presente decisione. Tale relazione è trasmessa altresì al Parlamento europeo.

Articolo 11

Sono abrogate:

1) la decisione 74/120/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1974, relativa alla realizzazione di un grado elevato di convergenza delle politiche economiche degli Stati membri della Comunità economica europea;

2) la direttiva 74/121/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1974, relativa alla stabilità, alla crescita economica ed alla piena occupazione nella Comunità.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Raccomandazione di decisione del Consiglio che modifica la decisione 64/300/CEE relativa alla collaborazione tra le banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea

COM(89) 467 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 26 settembre 1989)

(89/C 283/08)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 105, paragrafo 1, e l'articolo 145, primo trattino,

vista la raccomandazione della Commissione del ... 1989,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il Consiglio europeo, nella riunione tenuta a Madrid il 26 e 27 giugno 1989, ha deciso che la prima fase della realizzazione dell'unione economica e monetaria inizierà il 1° luglio 1990;

considerando che l'articolo 102 A del trattato e la realizzazione della prima fase dell'unione economica e monetaria richiedono una maggiore convergenza dei risultati economici verso una crescita senza inflazione e una maggiore coesione economica e sociale tra gli Stati membri;

considerando che occorre promuovere una maggiore convergenza, per conseguire la stabilità dei prezzi interni, la quale rappresenta una condizione necessaria per la stabilità dei tassi di cambio, conformemente alle esigenze del sistema monetario europeo;

considerando che l'attuazione della prima fase dell'unione economica e monetaria verterà essenzialmente sul compimento del mercato interno e in particolare sull'eliminazione di tutti gli ostacoli frapposti all'integrazione finanziaria, sul rafforzamento del processo di coordinamento delle politiche monetarie, sull'intensificazione della collaborazione tra le banche centrali in altri settori di loro competenza e che, in questo contesto, deve essere presa in considerazione un'estensione della sfera di autonomia delle banche centrali;

considerando che nell'ambito di un'unione economica e monetaria la normativa attinente alla definizione della politica monetaria deve prevedere sia un'adeguata autonomia degli istituti responsabili che impegni alla stabilità dei prezzi, fattori essenziali per il successo di tale unione;

considerando che, in vista dell'obiettivo dell'unione economica, è necessario ampliare e potenziare i compiti ed il ruolo del comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri della Comunità europea,